ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

VIGILI DEL FUOCO MASSA CARRARA SEZIONE CICLISMO

Il giorno venti (20) del mese di febbraio dell'anno 2003, presso la sede sociale tra i Signori:

- Muracchioli Mario, nato a Carrara il 01/09/1949, ed ivi residente Via Monterosso n. 23, C.F. MRC MRA 49P01 B832F, di professione Vigile del Fuoco in quiescenza;
- Nani Norberto, nato a Massa il 24/11/1963, e residente in Ortonovo Via Serravalle n.21, C.F. NNA NBR 63S24 F023Q, di professione Vigile del Fuoco;
- Cappagli Antonio, nato a Lerici il 01/10/1964, e residente in Carrara Via Marzabotto, C.F. CPP NTN 64R01 E542M, di professione Vigile del Fuoco;

è costituita

ai sensi degli articoli 36 ss. c.c. una associazione sportiva denominata: Associazione Sportiva Vigili del Fuoco Massa Carrara Sezione Ciclismo.

L'associazione ha sede legale in Carrara, Piazza Alberica n.9.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione si propone di esercitare, promuovere e di diffondere la pratica agonistica del ciclismo a carattere amatoriale.

L'oggetto sociale è comunque meglio definito nello statuto allegato.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che condividano le finalità che la animano e previa presentazione dell'apposita domanda secondo modalità e termini precisate nello statuto.

L'ordinamento interno dell'associazione è regolato secondo gli accordi che gli associati si sono dati e che sono contenuti nello statuto; l'adesione all'associazione implica l'incondizionata accettazione di tali accordi.

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 o 7 (cinque o sette) membri ed è legalmente rappresentata sia di fronte ai terzi che in giudizio da un Presidente, e in caso di impossibilità di questo per qualsiasi motivo, da un Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione sono altresì membri effettivi del Consiglio Direttivo dell'associazione, ed insieme ai restanti consiglieri durano in carica per tre anni e sono eletti secondo modalità e termini previsti nello statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

Per espressa previsione statutaria e per concorde volontà degli intervenuti, viene deciso all'unanimità di nominare per i primi tre anni di attività:

1. Sig. Muracchioli Mario: Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
2. Sig. Cappagli Antonio: Vice Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
3. Sig. Nani Norberto: Segretario;
4. Sig. Badiali Alberto: Consigliere
5. Sig. Ricci Fabio: Consigliere;
6. Sig. Baldini Marco: Consigliere;
7. Sig. Bassi Roberto: Consigliere.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle regole contenute nello statuto e nel relativo regolamento di attuazione che ne costituiscono parte integrante e ne completano le previsioni.

Carrara, lì 20/02/2003.

Firma di tutti i partecipanti all'assemblea costituente

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE – FINALITA' - AFFILIAZIONE

Art. 1 : Costituzione.

1. E' costituita una Società Sportiva nella forma di associazione, sotto la denominazione: - Associazione Sportiva Vigili del Fuoco Massa Carrara Sezione Ciclismo - che nel prosieguo del presente Statuto viene indicata con il termine di **SOCIETÀ.**

Art. 2 : Sede.

1. La Società ha sede in Carrara Piazza Alberica n.9. Eventuali sedi dislocate sul territorio nazionale e o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

Art. 3 : Finalità.

1. La Società è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. La Società ha come finalità precipua la pratica agonistica del ciclismo a carattere amatoriale sul territorio dello Stato italiano, in collegamento con il G.S. Vigili del Fuoco di Massa Carrara "M.Pelliccia" – Sezione Ciclismo:

   a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre; ovvero:

   b) la partecipazione con i propri tesserati ad almeno una gara ciclistica debitamente autorizzata; ovvero:

   c) l'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata;
3. La Società ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.

Art. 4 : Durata.

1. La durata è illimitata.

Art. 5 : Affiliazione.

4. soci "aggregati": si considerano tali coloro che senza la qualità di socio svolgono attività agonistica a favore della società.

Art. 8 : Assunzione della qualifica di socio.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, espressa volontà di far parte dell'associazione, piena ed incondizionata accettazione del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Tutte le domande che perverranno al Consigli o Direttivo incomplete o senza la firma dell'interessato e degli eventuali proponenti che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo che provvederà a comunicarlo all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio la segreteria della Associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

Art. 9 : Ammissione alla società

1. L'ammissione alla società è subordinata alle seguenti condizioni:
   a. presentazione della domanda;
   b. pagamento delle quote sociali o delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative;
   c. accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
   d. accettazione senza riserve del presente statuto;
   e. essere in possesso all'idoneità alla pratica sportiva.
2. L'età minima necessaria per l'ammissione è 18 anni.
3. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione dei soci aggregati.

Art. 10 : Cessazione di appartenenza alla Società.

1. La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 1 mese prima dalla chiusura dell'esercizio sociale;

6. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
7. L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
9. L'Assemblea sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza dal Vice-Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questo, dal socio promotore-fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo dal socio ordinario più anziano presente.
10. Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
11. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questo sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'art.1. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione ivi compresi quelli dissenzienti, o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 14: Partecipazione all'Assemblea - Deleghe.

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in possesso dei seguenti requisiti:
   a) abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi;
   b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali;

c) siano appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco o ne abbiano fatto parte.

2. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri soci aventi diritto al voto; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15 : Costituzione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16 : Attribuzioni dell'Assemblea.

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;

b) eleggere, con votazioni separate e successive (facoltativo), prima il Presidente, poi il Vice-Presidente quindi i componenti il Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;

d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;

e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dai Soci.

2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

a) deliberare le modifiche statutarie;

b) deliberare sullo scioglimento della Società.

3. Le proposte dei Soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17 : Approvazione delle delibere assembleari.

1. Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della meta più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i Soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 18 : Eleggibilità - incompatibilità.

1. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci individuati nelle sezioni 1, 2 e 3 dell'art. 7 del presente statuto.
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di anni 3 (tre).
3. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Art. 19 : Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n° 5 o 7 (cinque o sette) membri.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 20 : Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica della Società.
2. Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;

b) determina l'ammontare dei contributi dei soci;

e) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) esegue le delibere dell'Assemblea;

e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;

f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della Società;

g) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci.

Art. 21 : Presidente.

1. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:
   a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
   b) assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
   c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice-Presidente o ad uno o più consiglieri;
   d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario;
   e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
   f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
   g) esercita ogni anno potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, la firma degli atti e provvedimenti con podestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della Società, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima riunione.

Art. 22 : Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

2. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice-Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

Art. 23 : Il Segretario.

1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei Soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria.
2. Il Segretario provvede inoltre a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

CAPO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO

Art. 24 : Fondo comune - Entrate.

1. Il fondo comune è costituito:

   a) dai contributi dei soci;

   b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Società;

   c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate della Società sono costituite:

   a) dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi, di Enti pubblici o privati;

   b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Art. 25 : Contributi dei soci.

1. Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dalla Società, alle scadenze e con le modalità da essa indicati.
2. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 31 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 2 mesi comporta la radiazione del socio inadempiente, che è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le eventuali somme versate per la tessera o per le quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

Art. 26 : Esercizio finanziario - Approvazione del bilancio.

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1°Gennaio al 31 Dicembre.
2. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
3. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27 : Reinvestimento degli avanzi di gestione.

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

CAPO V - DISCIPLINE E VERTENZE

Art. 28 : Provvedimenti disciplinari della Società.

1. Disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci e degli aggregati atleti sono:
   - ammonizione;
   - sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
   - radiazione.

2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 29 : Giurì D'Onore.

1. I Soci e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Società e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
2. Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì D'Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, insindacabilmente individuato nella persona del Presidente del G.S. Vigili del Fuoco Massa Carrara "M.Pelliccia" che ne assume la presidenza.
3. Al Giurì D'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dalla società.

Art. 30: Scioglimento.

1. L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della Società, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.
2. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per i seguenti motivi:
   a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
   b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
   c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione dei Patrimonio residuo: rimborsando i contributi dei soci al loro valore nominale e devolvendo gli eventuali residui attivi in beneficenza.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Richiamo normativo.

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

REGISTRATO presso l'Ufficio delle Entrate di
4 MAR 2003 CARRARA
il _____ al N. 359 Mod. 3
ESATTE Lire _____

IL DIRETTORE

Reg.	
Tr.	
Cat.	
Tot.	
T.S.	
INVIM	
Tot. L.	150,00

UFFICIO DELLE ENTRATE
4 MAR 2003